



TRIBUNALE DI CREMONA

Esecuzioni immobiliari

**Ordinanza di sospensione del processo esecutivo
su istanza delle parti
(art. 624 bis cpc)**

Il giudice dell'esecuzione,

richiamata l'ordinanza di estinzione parziale emessa all'esito dell'udienza celebrata in data 13/03/2025 in relazione ai beni immobili pignorati identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Spinadesco come segue: Foglio 5 particella 907 sub 518 graffato particella 922, categoria A/2; Foglio 5 particella 900 sub 517 categoria C/6; Foglio 5 particella 907 sub 523, cat. A/2; Foglio 5 particella 900 sub 526 categoria C/6; Foglio 5 particella 930, categoria A/2; Foglio 5 particella 900 sub 523, categoria C/6; Foglio 5 particella 900 sub 524 categoria C/6; Foglio 5 particella 900 sub 525 categoria C/6 (Lotti 11, 16, 20 quanto alla particella 930, 23 quanto alle particelle 900 sub 523 e 900 sub 525, e 24 quanto alla particella 900 sub 524);

rilevato che a detta udienza del 13/03/2025 il creditore procedente e la Società esecutata hanno congiuntamente richiesto la sospensione della procedura esecutiva ex art. 624 bis c.p.c. per un periodo di 12 mesi, ad eccezione del Lotto 8, in quanto aggiudicato all'asta del 21/11/2024 con saldo prezzo già versato,

rilevato che non vi sono creditori intervenuti,

visto l'art. 624 bis c.p.c.,

P.Q.M.

dispone, ad eccezione del Lotto 8 in quanto aggiudicato all'asta del 21/11/2024, la sospensione della procedura esecutiva sino al 13 marzo 2026 quanto ai restanti beni immobili pignorati non oggetto della richiamata ordinanza di estinzione parziale,

dispone che nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione lo stesso sia comunicato al Custode e pubblicato a cura del Delegato sul sito internet sul quale è pubblicata la relazione di stima;

avvisa:



- che la sospensione della procedura può essere disposta solo per una volta;
- che l'ordinanza è revocabile in qualunque momento su richiesta del creditore e sentito il debitore;
- che entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire e che, in caso contrario, verrà disposta d'ufficio l'estinzione della procedura ai sensi dell'art. 630, comma 2, c.p.c..

Si comunichi al creditore procedente, alla Società debitrice esecutata, al Delegato e al Custode.

Cremona, 13/03/2025

Il giudice dell'esecuzione
GOP dott.ssa Lucia Valla

